

Valutazione del rischio incendio: le novità del nuovo riferimento normativo

La nuova normativa che definisce i criteri generali di sicurezza e prevenzione in materia antincendio ed evacuazione nei luoghi di lavoro è prossima alla sua emanazione ed entrata in vigore. Sembra quindi conclusa l'attesa in merito ad un aggiornamento della normativa vigente

di Massimo Granchi, Riccardo Bozzo



L'aggiornamento della normativa in materia antincendio era atteso da anni e già a suo tempo preventivato con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008, ormai dieci anni orsono. Il DM 10 marzo 1998 è quindi giunto agli atti finali ed è in attesa della sua abrogazione e sostituzione da parte del nuovo disposto legislativo. Nel presente articolo analizziamo le novità al momento note e le tematiche trattate, in una materia che negli ultimi anni ha visto numerose modifiche.

Il DM 10 marzo 1998

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" è un punto fermo nella gestione di tali importanti aspetti da ormai appunto 20 anni. Con l'emanazione del Dlgs 81/2008 da subito si era intuita una rapida possibilità di sostituzione di tale decreto, reso in parte obsoleto a causa di alcuni scostamenti rispetto alla recente evoluzione normativa in materia di prevenzione incendi. Ad oggi però il superamento non è ancora stato completato, essendo recente l'approvazione del nuovo testo da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, comitato istituito nel corso del riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, testo che può ora intraprendere il percorso di approvazione presso le altre sedi deputate dello Stato. Dal 1955 il Ministero dell'Interno codifica la prevenzione incendi, per alcune attività e per tutti i luoghi di lavoro, tramite l'emanazione di regole tecniche da rispettare per garantire il livello di sicurezza antincendio accettabile minimo. In questa ottica il DM 10 marzo 1998 risultò un valido strumento pratico per la formalizzazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio, documento specifico reso obbligatorio dal Dlgs 626/94, fornendo indicazioni puntuali per effettuare la vera e propria valutazione, con dettagli di calcolo ed esempi numerici, e per definire le vie di esodo in caso di

emergenza, in funzione del rischio incendio valutato, affollamento previsto e distanza dal punto di uscita.

Il documento sul rischio incendio

La valutazione del rischio di incendio è lo strumento del datore di lavoro per attestare i che i provvedimenti messi in atto allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro siano coerenti con il livello di rischio presente, provvedimenti che riguardano sia le dotazioni tecniche e costruttive dei luoghi di lavoro, sia il sistema di prevenzione dei rischi che l'informazione e la formazione erogata ai propri lavoratori e alle squadre.

La formalizzazione della valutazione del rischio incendio deve quindi analizzare i seguenti aspetti minimi:

- » il tipo di attività;
- » la tipologia dei materiali immagazzinati e le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi, e quindi il relativo carico di incendio;
- » la tipologia dei materiali utilizzati negli ambienti di lavoro e le loro caratteristiche di infiammabilità e combustibilità;
- » le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro e i materiali utilizzati;
- » le lavorazioni eseguite in azienda;
- » le dotazioni e attrezzature antincendio;
- » le dimensioni e la disposizione dei locali;
- » il numero massimo possibile di persone presenti;
- » le persone che possono essere esposte a particolari rischi, in relazione alle limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie.

Secondo le indicazioni del Dlgs 81/2008 nel documento di valutazione del rischio, il datore di lavoro deve quantificare il rischio di incendio per ogni locale e attestare le misure adottate allo scopo di:

- » ridurre la probabilità che si verifichi un incendio;
- » garantire idonee vie di evacuazione e uscite di emergenza;
- » realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione delle procedure di intervento mediante idonei sistemi di allarme;
- » assicurare la presenza di misure e attrezzature per l'estinzione di un incendio, che dovranno essere mantenute in piena efficienza;
- » fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

Come classificare gli ambienti di lavoro

La valutazione del rischio incendio deve essere condotta tenendo in considerazione

Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi sulla base sia dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate – non normate).

la complessità e il livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro, in funzione quindi della loro classificazione in gruppi, mutuata in parte dall'impostazione del DPR 1 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".

- » Gruppo P1: comprende le attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, ovvero le attività non comprese nell'Allegato I del suddetto decreto n. 151 e che non sono dotate di una specifica norma di sicurezza che indichi le misure antincendio da applicare. Sono quindi di luoghi di lavoro senza criticità dal punto di vista del rischio incendio e con bassi livelli di affollamento.
- » Gruppo P2: comprende le attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, e quindi non comprese nell'Allegato I del suddetto decreto n. 151 ma dotate, questa volta, di una specifica norma di sicurezza antincendio, come ad esempio il DM 9 aprile 1994, cioè i luoghi di lavoro di tipo semplice e con livelli di rischio non elevati. Ad esempio, sono classificati nel gruppo P2 gli alberghi, gli ospedali e le case di riposo con meno di 25 posti letto, gli uffici con meno di 300 persone presenti, le attività commerciali di superficie inferiore a 400 m².
- » Gruppo P3: comprende le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, individuate dall'allegato I del decreto n. 151, e per le quali sono state adottate una o più norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 139/2006, quindi per le quali è eventualmente applicabile il Codice di prevenzione incendi. Rientrano ad esempio nel gruppo P3 le strutture alberghiere con più di 25 posti letto, poiché sono attività disciplinate dal decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 e dal decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, le officine per la riparazione degli autoveicoli a motore di superficie coperta superiore a 300 m², disciplinate dal decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015.



- » Gruppo P4: comprende, per esclusione, tutte le attività che non ricadono nei gruppi P1, P2 e P3, quindi le attività soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 che però non sono dotate di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

In funzione di questa classificazione sono diversificate le modalità per effettuare la valutazione del rischio di incendio e per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di incendio.

Le ulteriori novità

Di seguito alcune novità al momento note, tratte dal documento di commento pubblicato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi del 10 luglio 2018.

“L’elaborato, predisposto da un apposito gruppo di lavoro, presenta un’articolazione simile a quella del DM 10 marzo 1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10 marzo 1998 per gli aspetti di: valutazione del rischio di incendio, individuazione delle misure di prevenzione, controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli) e pianificazione delle emergenze.

La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al DM 10 marzo 1998 ad oggi vigente:

- » Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sulla base sia dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) sia della presenza di

regole tecniche cogenti (attività normate – non normate). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l’applicabilità degli allegati, desumibile dalla tabella 1.2 dell’allegato 1.

- » In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate”, rientreranno tra quelle “normate”, con notevoli semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale che *“Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio”*. Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del DM 3/8/2015 si farà riferimento al decreto medesimo.
- » La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.
- » La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.

Da quanto si evince dall’elaborato resta la facoltà di non redigere per iscritto il piano di emergenza nei casi di:

- » luoghi di lavoro dove sono occupati fino a 9 lavoratori;
- » luoghi di lavoro aperti al pubblico con affollamento fino a 49 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.

Resta comunque valido che tutte le attività soggette al controllo dei VVF devono avere un piano di emergenza scritto.

Conclusioni

La bozza di decreto pare non stravolgere l’impianto valutativo già proposto e consolidato con il DM 10 marzo 1998 e anzi sembra fare chiarezza in merito a specifiche disposizioni tecniche e procedurali per tipologia di luogo di lavoro.

Restano alcune parti di vaga interpretazione, che dovranno essere meglio definite nella redazione del testo finale, come ad esempio il riferimento alle attività normate o non normate, considerando che in alcuni casi le disposizioni tecniche sono al momento di carattere applicativo volontario.